



## TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 195 /2011 Reg. Es.

Il G.E.;

letti gli atti e le istanze depositate;

ritenuto che il P.D. non ha svolto le operazioni delegate;

rilevato che l'art. 591 bis, ult. comma, c.p.c. dispone che se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni delegate il G.E., sentito l'interessato, dispone la revoca;

rilevato che interrogato sul punto il professionista delegato nonché custode non ha addotto alcuna giustificazione né ha depositato le relazioni sull'attività richieste;

rilevato che in ragione di quanto sopra deve essere revocato l'incarico al dr. Francesco LA CAVA;

ritenuto opportuno assegnare un ulteriore termine per lo svolgimento delle operazioni delegate per la vendita degli immobili pignorati;

rilevato che gli ulteriori tentativi di vendita devono essere effettuati secondo la modalità della vendita telematica sincrona mista alle condizioni descritte nella circolare del 21.10.21 a firma dei GG.EE. di questo Ufficio;

rilevato che per dare corso agli esperimenti di vendita è necessario che la procedura disponga di un congruo fondo spese;

### **P. Q. M.**

REVOCA la delega e nomina quale nuovo P.D. e custode l'Avv. Serena SANTOCONO;

ORDINA al nuovo professionista delegato di acquisire urgentemente e non oltre trenta giorni gli atti, i documenti, le credenziali bancarie previa modifica dell'intestazione del c/c della procedura, in favore del nuovo delegato, ove risultano confluite le somme spettanti alla procedura esecutiva, nonché ogni altra documentazione e cose acquisite dal professionista delegato e custode nell'esercizio del suo mandato;



AVVISA il professionista revocato che l'eventuale appropriazione di somme spettanti alla procedura esecutiva può dare luogo a gravi conseguenze penali.

ASSEGNA per lo svolgimento delle operazioni delegate l'ulteriore termine di mesi 18.

DISPONE che il professionista delegato proceda ad almeno tre nuovi tentativi di vendita, ribassando il prezzo base di un quarto ad ogni tentativo:

DISPONE che il professionista delegato rimetta gli atti al G.E. - con apposita relazione in cui indicherà il prezzo base d'asta dell'ultimo tentativo e l'ammontare del credito complessivamente azionato - nel caso in cui, a seguito dei ribassi applicati, il prezzo del singolo lotto raggiunga la soglia dei 15.000,00 € o comunque addivenga ad un prezzo base tale per cui la prosecuzione della procedura non consentirebbe il ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie;

AUTORIZZA il professionista delegato, nel caso di insufficienza del fondo spese, a chiedere formalmente al creditore procedente o agli intervenuti titolati il versamento di una integrazione del fondo spese sino ad € 1.500,00 da versare entro 45 giorni dalla richiesta. Il professionista delegato riferisca al G.E. nel caso in cui il creditore procedente ovvero gli intervenuti titolati non versino la somma richiesta entro il superiore termine.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

5/2/2023.

**Il G.E.**

Gilberto Orazio Rapisarda

